LEGGE-QUADRO PER L'ARTIGIANATO

Art. 9

Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato

Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato. In questo ambito si dovranno prevedere:

1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonche' gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attivita' artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.

Versione in vigore dal 8 settembre 1985, non più in vigore dal 4 aprile 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge-quadro per l'artigianato
Estremi	Legge 8 agosto 1985, n. 443
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-per-l-artigianato/art-9-organi-di-rappresentanza-e-di-tutela-dell-artigianato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it